



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott.ssa Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro nominato su designazione del Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]
Prof. Avv. Claudio Colombo.....	Membro nominato su designazione di Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato.

nella seduta del 14/06/2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La società ricorrente – titolare di un contratto di apertura di credito in conto corrente con anticipazione su fatture a suo tempo stipulato con l'intermediario resistente – afferma di aver ceduto *pro soluto* alla banca un credito di € 44.000,00. A fronte di tale cessione, la banca avrebbe corrisposto alla ricorrente un'anticipazione di € 20.000,00.

Il debitore ceduto (Comune di S.) non ha onorato il pagamento, opponendo fatti impeditivi all'adempimento.

L'intermediario, pertanto, in data 17/02/2010 ha parzialmente recuperato l'anticipazione mediante compensazione di € 11.000,00 a valere sul saldo del conto corrente aperto presso di sé ed intestato alla ricorrente. Tale somma è stata riaccreditata alla ricorrente nel maggio 2011.

Il ricorrente chiede:

- 1) il rilascio della documentazione in materia di trasparenza bancaria;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2) il riconoscimento di € 24.000,00 in relazione all'operazione di anticipo di una fattura ceduta *pro soluto*;

3) lo storno della C.M.S. percepita su tutte le operazioni di anticipi fatture contabilizzate in c/ anticipi (€ 700,00);

4) lo storno di interessi passivi per € 740,00;

5) l'estinzione di tutti i rapporti con l'intermediario nonché la restituzione di una garanzia personale in originale al firmatario;

6) il riconoscimento di interessi legali (quantificati in via forfettaria in € 200,00) sull'importo di € 11.000,00, indebitamente trattenuto dalla banca.

La banca resistente, dal canto suo, si difende eccependo che:

1) la documentazione richiesta è stata già consegnata alla cliente (e nuovamente allegata alle controdeduzioni);

2) tra le parti non si è mai perfezionato un contratto che preveda un'anticipazione per l'importo pari alla totalità del credito ceduto. Inoltre, pur trattandosi di una cessione *pro soluto*, ritiene sussista una responsabilità del cedente per fatto proprio;

3) la commissione di massimo scoperto è stata applicata nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;

4) gli interessi passivi sono stati correttamente applicati e comprendono il periodo compreso tra l'erogazione dell'anticipazione e l'estinzione automatica della stessa - e non, come ritenuto dalla ricorrente, il pagamento della fattura;

5) la mancata estinzione dei rapporti è dipesa unicamente dal mancato adempimento – da parte della ricorrente - delle necessarie formalità;

6) la banca non era tenuta a restituire la somma di € 11.000,00, pertanto non è dovuto alcun interesse legale.

Diritto

Dalla documentazione acquisita agli atti emerge che in data 6/8/2009 le parti hanno stipulato una cessione di credito *pro soluto* con firme autenticate da notaio. Nell'atto si specifica che:

a. il credito ceduto è pari ad € 44.084,06;

b. il cedente consegna al cessionario i documenti probatori del credito

“dichiarando di essere esclusivo e pieno titolare”;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

c. la cessione viene effettuata *“in corrispettivo di anticipazione bancaria presso lo sportello [omissis]”*;

d. la cessione deve intendersi *pro soluto* e *“pertanto il creditore cedente non assume alcuna responsabilità sulla solvenza del debitore ceduto”*.

Tale cessione sarebbe stata pattuita a garanzia di una concessione di fido per euro 20.000,00 da utilizzarsi mediante anticipo fatture. A fronte della suddetta cessione di credito per euro 44.084,06 la banca ha accreditato sul conto della ricorrente la somma di euro 20.000,00.

La banca ammette che la cessione del credito sarebbe avvenuta *pro soluto*, anziché *pro solvendo*, a causa di un errore imputabile al funzionario incaricato di stipulare l'atto. Tuttavia, ritiene che il rifiuto di pagamento opposto dal debitore ceduto, motivato con fatti impeditivi imputabili al cedente, incida sulla esistenza stessa del credito ceduto in violazione degli specifici obblighi e garanzie gravanti sul cedente.

L'eccezione sollevata dall'intermediario è fondata e merita di essere accolta.

Infatti, dalla documentazione in atti risulta che il rifiuto di pagamento opposto dal debitore ceduto è da ascrivere a comportamenti e ad inadempimenti imputabili alla società ricorrente, la quale avrebbe determinato con la sua condotta la impossibilità per il cessionario d'incassare il credito ceduto *pro soluto*. Nella specie sembrano quindi ricorrere tutti i presupposti per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 1266, c.c. che regola gli obblighi di garanzia del cedente. A mente di tale disposizione, anche quando le parti – come nel caso che occupa – abbiano escluso pattiziamente la garanzia per la solvibilità del debitore ceduto, *“il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio”*.

Pertanto, avendo determinato con il proprio comportamento anteriore alla stipula del contratto la perdita del diritto di credito ceduto alla banca, il ricorrente non ha diritto di opporsi al recupero parziale della somma anticipata dalla banca (euro 20.000) realizzato mediante compensazione con il saldo attivo presente sul suo conto corrente (per euro 11.000).

Del pari destituita di fondamento, oltre che assorbita dalle considerazioni che precedono, appare la ulteriore doglianza relativa al mancato versamento da parte della banca della differenza tra il credito ceduto (euro 44.084,06) e la somma accreditata al cliente (20.000). Infatti, il contratto di apertura di credito mediante anticipo fatture nel quale s'inquadra anche l'operazione di cessione del credito di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

cui si controverte prevede che la banca possa anticipare al massimo l'80% dell'importo nominale del credito ceduto; mentre il ricorrente rivendica il diritto ad ottenere il 100% della somma derivante dal credito ceduto. Peraltro, come detto, la questione deve ritenersi assorbita alla luce delle considerazioni innanzi svolte circa la responsabilità gravante sul cedente e sulle conseguenze che da essa ne discendono in punto di restituzione alla banca delle somme anticipate.

Pertanto, le domande di ripetizione avanzate dalla ricorrente non possono essere accolte così come – alla luce di quanto contro dedotto dalla banca – le ulteriori richieste concernenti lo “storno delle CMS” e la mancata estinzione dei rapporti in essere; mentre il Collegio prende atto che la richiesta di documentazione contenuta nel ricorso è stata già soddisfatta.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE